



CITTÀ DI BORGO SAN DALMAZZO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 15/05/2026

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI – PERIODO REGOLATORIO 2026-2029 (MTR-3) E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2026.

L'anno duemilaventisei, addì **quindici** del mese di **maggio**, alle ore **18:00**, nella solita sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA STRAORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

All'appello risultano:

| Cognome e Nome | Presente |
|--------------------------------------|----------|
| 1. ROBBIONE Roberta - Presidente | Sì |
| 2. AGRICOLA Luisa - Consigliere | Sì |
| 3. ARMANDO Fabio - Consigliere | Sì |
| 4. FERRACCILO Luca - Consigliere | Sì |
| 5. BASTERIS Luca - Consigliere | Sì |
| 6. BOAGLIO Armando - Consigliere | Sì |
| 7. BOTTERO Luca - Consigliere | Sì |
| 8. FERRERI Elena - Consigliere | Sì |
| 9. GALVAGNO Michela - Consigliere | Sì |
| 10. GIORDA Luisa - Consigliere | Giust. |
| 11. GIORDANENGO Matteo - Consigliere | Giust. |
| 12. IMBERTI Clelia - VICE SINDACA | Sì |
| 13. MANASSERO Katia - Consigliere | Giust. |
| 14. MATTA Gerardo - Consigliere | Sì |
| 15. MONACO Alessandro - Consigliere | Sì |
| 16. ROSATO Francesco - Consigliere | Sì |
| 17. VARRONE Pierpaolo - Consigliere | Sì |
| Totale Presenti: | 14 |
| Totale Assenti: | 3 |

Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. 2000, art.97, il Segretario Comunale Sig. **TOCCI Dr. Giuseppe**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **ROBBIONE Roberta** nella sua qualità di

SINDACA avendo assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, a decorrere dal 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della TARI;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di servizio integrato di gestione dei rifiuti;

Richiamata la regolazione ARERA

- la deliberazione ARERA n. **363/2021/R/rif**, recante il metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2);
- la deliberazione ARERA n. **389/2023/R/rif**, di aggiornamento biennale 2024-2025 del MTR-2;
- la deliberazione ARERA n. **397/2025/R/rif**, che ha approvato il **Metodo Tariffario Rifiuti MTR-3 per il periodo regolatorio 2026-2029**, definendo criteri di riconoscimento dei costi, limiti alla crescita tariffaria, componenti perequative e regole di validazione dei PEF;
- la determinazione ARERA n. **1/2025/DRIF**, recante gli schemi tipo del Piano Economico Finanziario e della relazione di accompagnamento per il periodo 2026-2029;

Tenuto conto che

- ai sensi dell'art. 7 del MTR-3, il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è predisposto dai soggetti gestori ed è validato dall'Ente territorialmente competente;
- nel territorio del Comune di Borgo San Dalmazzo opera il **Consorzio Ecologico del Cuneese**, individuabile quale Ente territorialmente competente ai sensi della regolazione ARERA;

Preso atto

- del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo al periodo 2026-2029, redatto secondo il MTR-3 ed acquisito agli atti dell'Ente con protocollo n. 10344 del 28/04/2026;
- dell'esito positivo della procedura di validazione del PEF da parte dell'Ente territorialmente competente;

Visti

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- l'art. 1, commi 653, 654, 658, 660, 662 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 57-bis del D.L. 124/2019 e della regolazione ARERA di attuazione, è stato introdotto il **bonus sociale rifiuti**, consistente in una riduzione della TARI per i nuclei familiari in condizioni di disagio economico, riconosciuta automaticamente agli utenti aventi diritto sulla base dell'ISEE;
- dato atto che il bonus sociale rifiuti è finanziato tramite apposite componenti perequative definite da ARERA ed applicate a tutte le utenze secondo le modalità stabilite dall'Autorità;

Considerato che:

- per l'anno 2026 occorre approvare le tariffe TARI in conformità al PEF 2026-2029, assicurando la copertura integrale dei costi del servizio, nel rispetto del limite alla crescita delle entrate tariffarie previsto dal MTR-3;
- Ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2026, il Piano Economico Finanziario validato espone i seguenti valori complessivi riferiti all'annualità 2026:

Totale costi riconosciuti del servizio PEF 2026: € 2.108.736,00, al lordo delle detrazioni di cui al comma 4.5 della determina 1/DTAC/2025 (rigo 86 del PEF) stimati in complessivi € 69.350,00. **FABBISOGNO TARIFFARIO da coprire con la TARI: € 2.039.386,00** (rigo 91 del PEF).

- Il totale dei costi di cui sopra costituisce il tetto massimo dei proventi tariffari TARI 2026, nel rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie stabilito dal MTR-3.

Preso atto che:

a) la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario allegato A);

b) i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati fissati nel rispetto del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dal D.P.R. n. 158/1999 secondo le linee guida per l'elaborazione delle tariffe predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le utenze domestiche e non domestiche sia per la parte generale che per la parte del servizio relativo all'area mercatale;

c) Ai sensi dell'art. 4 c.2 D.P.R. n. 158/1999, che prevede di articolare la tariffa in utenze domestiche e utenze non domestiche, i costi sono stati imputati come segue:

COSTI FISSI: suddivisi con riferimento alle superfici occupate dalle utenze domestiche e da quelle non domestiche;

COSTI VARIABILI: suddivisi con riferimento alla potenzialità di produzione di rifiuti. Le quantità di rifiuto prodotte sono state determinate partendo dalla valutazione del quantitativo di rifiuto attribuibile alle utenze non domestiche ottenibile come sommatoria del prodotto delle superfici relative alle diverse classi di attività per il coefficiente di produttività relativo (Kd). Per differenza, rispetto al totale derivato dal MUD, è stata determinata la quantità di rifiuti prodotto dalle utenze domestiche.

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 87 del 19/05/2015 e n. 134 del 06/07/2015 nelle quali si stabiliva che il costo relativo al servizio di raccolta differenziata del verde sarebbe stato coperto integralmente dai soggetti beneficiari di tale servizio che ne facciano richiesta e che per tale motivo non risulta inserito nei costi del ciclo RU posti a base della determinazione del Piano Finanziario 2026-2029;

Visto l'art. 23 comma 1 del Regolamento TARI che stabilisce "4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658, L. 27/12/2013 n. 147, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a

tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un massimo del 10%;

DATO ATTO che in applicazione del predetto art. 23 comma 1 la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche è stata attuata attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze nella misura **del 6%** (che corrisponde al 3% del totale complessivo dei costi variabili), per un importo pari a € **37.457,16**

Rilevato come ai sensi dell'art.27 del regolamento Tari e del comma 654 della legge147/2013, tali riduzioni devono essere poste a carico degli altri contribuenti in osservanza all'obbligo di copertura integrale dei costi;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti di cui sopra, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026 , suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine previsto, tali deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), stabilisce che, **a decorrere dall'anno 2026**, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della **TARI entro il termine del 31 luglio** di ciascun anno; nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva, il termine per l'approvazione dei predetti atti coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dall'anno d'imposta 2020 tutte le deliberazioni tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze esclusivamente per via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;
- ai sensi dei commi 15-bis e 15-ter del medesimo art. 13 del Decreto-Legge n. 201/2011, sono disciplinati il formato elettronico degli atti, le modalità di invio e l'efficacia delle deliberazioni tariffarie ai fini dell'applicazione dei tributi comunali;
- con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 20 luglio 2021, sono state approvate le specifiche tecniche per l'invio delle deliberazioni tributarie tramite il Portale del Federalismo Fiscale;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia competente;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato nella misura massima del 5% del prelievo relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani il tributo provinciale, salvo diversa deliberazione provinciale;
- la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/rif ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le componenti perequative unitarie UR1,a e UR2,a, applicate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- la regolazione ARERA vigente prevede altresì la componente perequativa UR3,a, destinata alla copertura del bonus sociale rifiuti, applicata a tutte le utenze secondo le modalità stabilite dall'Autorità;
- per l'anno 2026 occorre approvare le tariffe TARI in conformità al Piano Economico Finanziario 2026-2029, assicurando la copertura integrale dei costi del servizio, nel rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie stabilito dal MTR-3.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del settore tributi, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;
Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Uditi gli interventi dei Signori Consiglieri Comunali contenuti nelle registrazioni e conservati in forma digitale presso la Segreteria Comunale;

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Di prendere atto** del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio **2026-2029**, redatto ai sensi del MTR-3 e validato dal Consorzio Ecologico del Cuneese, allegato al presente provvedimento quale **Allegato A**.
3. **Di dare atto** che il valore complessivo del PEF per l'anno 2026 ammonta a € **2.108.736,00**, al lordo delle detrazioni di cui al comma 4.5 della determina 1/DTAC/2025 – parte variabile stimati in complessivi € 69.350,00, **netti € 2.039.386** e costituisce il limite di riferimento per la determinazione delle tariffe TARI.
4. **Di approvare** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno **2026**, determinate sulla base del PEF di cui al punto precedente, come dettagliatamente indicate nell'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
5. **Di dare atto** che con le tariffe approvate è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati così come risultante dal Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, nel rispetto dei criteri di efficienza e delle disposizioni ARERA.
6. **Di dare atto** che alle tariffe TARI si applicano:
 - il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente nella misura stabilita dalla Provincia di Cuneo del 5%;
 - le componenti perequative unitarie definite da ARERA, ivi comprese quelle destinate al finanziamento del bonus sociale rifiuti:
 - UR1,a: € 0,10 per utenza/anno – rifiuti accidentalmente pescati;
 - UR2,a: € 1,50 per utenza/anno – eventi eccezionali e calamitosi;
 - UR3,a: € 6,00 per utenza/anno – bonus sociale rifiuti.
7. **di dare atto** che ai sensi dell'art.30 del regolamento comunale del tributo, le scadenze sono stabilite come segue:

- prima rata: 30 settembre
- seconda rata: 31 ottobre
- terza rata: 2 dicembre
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 2 dicembre.

8. **Di dare atto** che il Comune provvederà agli adempimenti di trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, tramite il Portale del Federalismo Fiscale, nei termini di legge.

Allegati:

- Allegato A – PEF 2026-2029 (MTR-3)
- Allegato B – Tariffe TARI anno 2026

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente*
ROBBIONE Roberta

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente*
TOCCI Dr. Giuseppe

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
